



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30/08/2019 N. 1202/2019 e vi rimarrà fino al 14/09/2019.

Li 30/08/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 1202/2019

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona

Ufficio Cultura ed Eventi Promozionali dell'Ente

DETERMINAZIONE

n.360/2019 del 19.08.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per contributo all'associazione culturale "Federico II Eventi" di Bari per la terza edizione del concorso Internazionale di Composizione "Terra di Puglia".

In data 19 agosto 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Teresa Massaro

PREMESSO CHE il referente dell'associazione culturale "Federico II Eventi" di Bari, ha fatto pervenire al Sindaco con nota del 25/07/2019, acclarata al n. 14509 del protocollo generale del Comune, una richiesta di patrocinio e contributo per la realizzazione della terza edizione del Concorso Internazionale di composizione "Terra di Puglia" che avrà luogo in data 14 e 15 dicembre 2019 presso l'auditorium dell'Addolorata a Casamassima.

RILEVATO CHE l'evento è finalizzato a valorizzare il talento di tutti i compositori con l'intento di promuovere il territorio culturalmente e turisticamente.

DATO ATTO CHE il Concorso, ideato dal Maestro Stefano Ottomano, nostro concittadino, è finalizzato a rinnovare gli schemi classici dei concorsi di composizione con l'esecuzione dal vivo di tutte le composizioni presentate nonché con l'istituzione di un ulteriore premio assegnato da una giuria popolare.

CONSTATATO CHE le edizioni precedenti hanno riscosso notevole successo di critica e di pubblico, concludendosi con grande soddisfazione dei compositori di ogni stile e poetica intervenuti, i quali hanno riconosciuto che l'evento costituisce un'occasione di confronto sia di linguaggi che di pensiero.

PRESO ATTO CHE con delibera n. 157 del 29/07/2019 la giunta comunale, al fine di sostenere le spese dell'associazione per l'evento in oggetto, ha concesso un contributo pari ad € 3.000,00.

ATTESO che la somma concessa a titolo di rimborso parziale delle spese a valere sulle attività di organizzazione del progetto rientra tra le spese a sostegno di finalità sociale di carattere istituzionale in ossequio all'art. 21 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri nr.6, nr.7 e nr.11 della Corte dei Conti-Sezione regionale di Controllo per la Liguria- dalla lettura dei quali si evince che: non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'Ente Locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'Art.118, comma 4) della Costituzione; sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale; di conseguenza, se la cura dell'interesse della collettività si allarga anche ad interessi economici, sostanzialmente ogni iniziativa culturale o turistica ha delle ricadute potenzialmente positive, sì da giustificare *in re ipsa* un sostegno economico non fondato su un intento promozionale; le spese per organizzare direttamente eventi turistici, sportivi e culturali non subiscono il taglio previsto dall'articolo 6, comma 8, del D.lgs. 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Infatti l'organizzazione di eventi è da ricondurre al concetto di spese per relazioni pubbliche, come disciplinate dagli articoli 1, 2 comma 1 e 9, della legge 150/2009, di natura speciale e, pertanto, non abolita tacitamente dal D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010; di conseguenza, tutti gli eventi culturali, turistici e promozionali non subiscono il taglio dell'80% rispetto al 2009, perché protetti da una disciplina legislativa speciale; il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia 31/3/2011, nr.164, che specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali, tra l'altro, che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie tra cittadino e la Comunità locale, quali i Comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato"; il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 Marzo 2011, nr. 13, la quale ha assunto una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Liguria e Lombardia, ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall'art. 6, commi 8 e 9, della legge 122/2010 ai contributi locali;

RICONOSCIUTO, pertanto, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6, commi 8 e 9 del D.L. nr. 78/2010, alla possibilità degli Enti Locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò, da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione emersi in premessa e, dall'altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare l'importo di € **3.000,00** imputando la spesa al capitolo 1 05 20 305 art. 1 denominato "Attività culturali" del bilancio di previsione 2019 sufficientemente disponibile.

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità comunale;
- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000;
- La delibera G.M. n. 157 del 29/07/2019

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate:

Di impegnare la somma di € 3.000,00 a favore dell'associazione culturale "Federico II Eventi" di Bari per la realizzazione della terza edizione del Concorso Internazionale di composizione "Terra di Puglia" che avrà luogo in data 14 e 15 dicembre 2019 presso l'auditorium dell'Addolorata a Casamassima.

Di specificare che la predetta spesa troverà copertura finanziaria al capitolo 1 05 20 30 5 /1 denominato "Attività culturali". Bilancio 2019 sufficientemente disponibile.

Di trasmettere copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa :

al Responsabile del Servizio Finanziario:

per l'apposizione del "visto" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4° - D. Lgs. nr. 267/2000);

per i dovuti controlli previsti dall'art. 184 comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000

per i provvedimenti consequenziali;

all'Ufficio Segreteria:

per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line;

per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art. 183, comma 9° del D. Lgs. nr. 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Dott. Giampaolo MONTANARO

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
